

7 novembre 2013

**ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL
EDILIZIA ARTIGIANATO**

Il giorno 7 novembre 2013 in La Spezia

tra

- **CNA - COSTRUZIONI CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA** Associazione Provinciale della Spezia rappresentata dal Direttore Sig. **Angelo MATELLINI**, dal Presidente **Remo CIBELI** ;
- **la ANAEP - CONFARTIGIANATO** della Spezia rappresentata dal Direttore Sig. **Giuseppe MENCHELLI**, dal presidente **Paolo FIGOLI**
e
- **la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A.-CGIL** Sindacato Territoriale di La Spezia rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Roberto CANALE** e dal coordinatore regionale **Silvano Chiantia**;
- **la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-CISL** Sindacato Territoriale di La Spezia rappresentata dal responsabile territoriale Sig. **Mario Benvenuto**; e dal segretario generale della Liguria **Salvatore Teresi**
- **la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO - Fe.N.E.A.L.-UIL** Sindacato Territoriale di La Spezia rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Fabrizio TASSARA**;

Le parti, richiamato il verbale di incontro sottoscritto a Roma il 14 luglio 2011 dai rappresentanti nazionali delle organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato e dai rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali, insieme ai responsabili sindacali delle rispettive strutture regionali, nonché l'Accordo quadro per le imprese artigiane, piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini della Liguria, sottoscritto in Genova il 30 agosto 2012 dai rappresentanti regionali sottoscritte associazioni, sottoscrivono il presente Accordo Provinciale, Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini e relativi consorzi, stipulato in Roma il 23 luglio 2008, e successive integrazioni, da valere per tutto il territorio della provincia della Spezia, per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 23 luglio 2008 e per i loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura artigiana o industriale delle imprese medesime.

Ciò posto, le parti convengono quanto segue

**INIZIATIVE CONGIUNTE
NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Le parti, considerata la gravissima crisi in cui versa il settore, con particolare riferimento alla provincia della Spezia, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di intraprendere iniziative comuni e condivise, anche nei confronti delle stazioni appaltanti pubbliche, volte al sostegno e alla difesa del comparto, in particolare per garantire l'occupazione, il miglioramento dell'attività

C.N.A. - CONFARTIGIANATO - F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. - F.I.L.C.A. C.I.S.L. - Fe.N.E.A.L. U.I.L.
LA SPEZIA

produttiva e della qualità del lavoro, nonché il rispetto delle regole e della legalità, a tutela sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti sia a tutela delle imprese che, operando nel rispetto delle norme, subiscono condizioni di concorrenza sleale, con le ben note conseguenti gravi distorsioni del mercato.

Le parti, dunque, convengono che tali iniziative saranno volte ad affermare i seguenti principi e linee guida condivisi:

1. Comune impegno per favorire l'instaurazione di un complessivo processo virtuoso di gestione degli appalti di lavori pubblici e privati, sia in fase di selezione che di affidamento ed esecuzione, per garantire la legalità, la sicurezza e la qualità delle opere da realizzare, la congruità dei relativi prezzi e dei costi della manodopera impiegata, al fine di sostenere, in tal modo, una competizione tra imprese basata sulla qualità organizzativa, gestionale e progettuale del cantiere, nonché sull'effettivo rispetto delle normative contrattuali, previdenziali e di igiene e sicurezza del lavoro. Ciò potrà essere realizzato sia mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure cui soggiacciono le imprese, sia a partire da un'attenta predisposizione della fase di progettazione (redazione di progetti e capitolati completi, analitici, verificati e validati dagli organi competenti) e un sistema di efficace gestione dei controlli in fase di esecuzione e di collaudo.

2. Previsione di accorpamento degli appalti esclusivamente in presenza di effettive esigenze connesse alle opere da realizzare e con adeguate garanzie di rigoroso controllo da parte della P.A. del rispetto delle regole in tema di subappalto, a salvaguardia del tessuto produttivo del settore edile della provincia della Spezia, costituito da micro, piccole e medie imprese.

3. Perseguimento in merito ai sistemi di aggiudicazione delle gare, fermo restando il rispettivo ambito di operatività previsto dalla normativa vigente, del comune impegno, a prescindere dalla procedura utilizzata, dell'obiettivo del rispetto della legalità, della sicurezza del lavoro, della congruità dei prezzi e della qualità delle opere da realizzare.

Le parti auspicano che il sistema del "massimo ribasso" venga adottato solo in presenza delle rigorose condizioni elencate al precedente punto 1), e che venga applicato il criterio della esclusione automatica delle offerte anomale, al fine di evitare che il ribasso pregiudichi il costo, la sicurezza, la qualità del lavoro e la legalità. Qualora si adotti il sistema dell'aggiudicazione mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, è opportuno che vengano prefissati idonei criteri di valutazione delle offerte, che escludano la prevalenza della componente economica.

Le parti, pertanto, si impegnano per quanto di loro competenza affinché, ove possibile, le stazioni appaltanti prediligano il ricorso alla procedura di gara cosiddetta "a punteggio".

4. Interventi a difesa del settore da iniziative speculative determinate dall'attuale anomalo andamento del mercato. Le parti, in particolare, ribadiscono la necessità che il Prezzario regionale sia effettivamente applicato dalle stazioni appaltanti operanti nel territorio provinciale della Spezia. Le parti si impegnano, altresì, ad individuare modalità e percorsi condivisi da adottare nei confronti delle istituzioni interessate, al fine di denunciare i casi di eventuale disapplicazione del Prezzario regionale a livello locale.

5. Impegnarsi a promuovere, in ogni sede, idonee iniziative per:

- evitare che il costo della manodopera, determinato sulla base dei minimi salariali previsti dai contratti vigenti nel settore edile, sia oggetto di ribasso in sede di offerta, attraverso la piena e corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 81, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., e quindi mediante la determinazione preventiva da parte delle stazioni committenti, in sede di redazione degli atti di gara, del costo del lavoro dell'appalto, su cui non deve essere ammesso alcun ribasso da parte dei concorrenti, analogamente agli oneri per la predisposizione delle misure di sicurezza;
- promuovere il formale riconoscimento e l'adeguata valorizzazione, anche in sede di gara, del

7 novembre 2013

possesto da parte delle imprese dei requisiti di responsabilità sociale;

- impegnarsi, nelle sedi competenti, per favorire l'iter di regolamentazione normativa dell'accesso alla professione edile, provvedimento di cui le parti ribadiscono l'esigenza quale strumento indispensabile sia per l'effettiva qualificazione professionale degli operatori del settore che per assicurare il rispetto della sicurezza e della legalità nel comparto.

OSSERVATORIO PROVINCIALE PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE EDILE

Le parti si impegnano a incontrarsi entro il mese di dicembre 2013 per promuovere l'Osservatorio provinciale di settore, in particolare sollecitando la sua costituzione alla Prefettura e alle stazioni appaltanti della provincia della Spezia, al fine di individuare adeguati strumenti e/o procedure a ulteriore tutela della legalità e della sicurezza del comparto

ENTI PARITETICI DI SETTORE

I) Le parti ribadiscono la comune volontà di proseguire nell'azione di razionalizzazione e riorganizzazione degli Enti Paritetici, anche sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia e dando applicazione, per quanto di competenza, all'accordo stipulato in Roma in data 26 luglio 2012.

II) Le parti, in armonia con gli orientamenti nazionali, auspicano un maggior coordinamento tra gli Enti Paritetici della regione Liguria, attraverso specifici accordi sindacali, al fine di rendere sempre più omogeneo l'operato.

III) Le parti convengono sulla necessità di una ottimizzazione della circolazione delle informazioni tra i lavoratori disoccupati/inoccupati e le imprese del settore su opportunità lavorative e formative, con lo scopo di favorire domanda e offerta di lavoro, attraverso l'assunzione della Borsa del lavoro (Blen.it) e dell'artigianato delle costruzioni, come previsto dall'accordo 16 dicembre 2010 (c.d. Accordo ponte), integrativo del CCNL 23 luglio 2008.

SI STIPULA

il presente integrativo provinciale al CCNL del 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini

Art. 1

Cassa Edile di riferimento e enti paritetici

Le parti si impegnano, per quanto di loro competenza, a dare attuazione in sede locale agli accordi nazionali e regionali.

Art. 2

Indennità territoriale di settore

Premesso che le Parti Nazionali con CCNL 23 luglio 2008, come modificato dal verbale di accordo 16 dicembre 2010, hanno concordato che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale dovessero essere conglobati a decorrere dal 1 luglio 2011 nell'indennità territoriale di settore, si riportano di seguito i parametri aggiornati in vigore:

Operaio di 4° livello	1,16
Operaio Specializzato	1,07
Operaio Qualificato	0,95
Operaio Comune	0,85

L'Elemento Economico Territoriale per gli operai, determinato ai sensi del presente articolo, dal 01/06/2014:

Operaio di 4° livello	1,30
Operaio Specializzato	1,20
Operaio Qualificato	1,07
Operaio Comune	0,95

Dal 01/06/2015:

Operaio di 4° livello	1,52
Operaio Specializzato	1,42
Operaio Qualificato	1,27
Operaio Comune	1,10

Art. 3

Elemento variabile della retribuzione

L'Elemento Variabile della Retribuzione, la cui determinazione è prevista dall'articolo 42, lett. b), secondo i criteri indicati nell'articolo medesimo e da quanto previsto dagli articoli 15 e 50 del CCNL 23 luglio 2008, come modificati dal verbale di accordo 16 dicembre 2010, in sostituzione dell'E.E.T. (Elemento Economico Territoriale), quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificamente dell'artigianato, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, avrà un tetto massimo **determinato nella misura del 6%**, come previsto dal contratto collettivo nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 gennaio 2010, e sarà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

Secondo quanto introdotto dall'articolo 42 del CCNL 23 luglio 2008, come modificato dal verbale di accordo 16 dicembre 2010, ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua eventuale diversa quantità, le parti firmatarie, entro il mese di dicembre a valere per l'anno rispettivamente successivo, si incontreranno per determinare la misura dell'E.V.R., mediante una valutazione ponderata effettuata su cinque indicatori scelti tra i seguenti, stabilendone in tale sede l'incidenza ponderale:

- **numero dei lavoratori** iscritti alla Casse Edile di riferimento;
- **monte salari** denunciato alla Cassa Edile di riferimento;
- **ore denunciate** alla Cassa Edile di riferimento, al netto delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro;
- **valore aggiunto del settore delle costruzioni** pubblicato a livello provinciale dall'ISTAT;
- **numero DURC positivi** emessi dalla Cassa Edile di riferimento;

Allo scopo di correlare l'E.V.R. all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente avente disponibili i dati consolidati, al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti firmatarie potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori. Dall'esito della citata verifica, le parti sociali, per il tramite della Cassa Edile e delle Associazioni firmatarie del presente contratto, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale, in riferimento a quanto previsto dal CCNL. Le parti si danno atto che il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate anche per quanto riguarda il calcolo a

7 novembre 2013

livello aziendale.

Le imprese che intendono avvalersi delle previsioni contenute nell'articolo 42 del CCNL 23 luglio 2008 e s.m.i. per le particolari situazioni di difficoltà ivi previste, dovranno inviare comunicazione autocertificata corredata della documentazione relativa al mancato raggiungimento di uno o due parametri contrattualmente previsti, a CNA della Spezia o Confartigianato della Spezia e alla Cassa Edile.

Le due Organizzazioni Datoriali, in relazione alle comunicazioni delle imprese, informeranno tempestivamente le Organizzazioni Sindacali e, se da queste ultime richiesto entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile concernente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti alle due Organizzazioni sopra dette, su richiesta delle stesse, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un rappresentante dell'Associazione. Le parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale.

L'omissione degli obblighi anzidetti di comunicazione, ovvero il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti, comporterà l'obbligo di erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo precedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso inutilmente il termine per la richiesta del confronto, ovvero accertata l'insussistenza dei presupposti per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'E.V.R. nella misura prevista dall'art.42 del CCNL.

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per i lavoratori occupati nella provincia della Spezia, dovranno corrispondere l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale; successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Resta espressamente inteso che l'E.V.R. non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL o dal presente CCPL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per l'anno 2013 le quote arretrate dal 01/08/2013 verranno erogate entro e non oltre il 31/12/2013.

Art. 4

Accordo territoriale sulla detassazione degli elementi non fissi della retribuzione

A conferma dell'accordo sulle "Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia" stipulato dalle parti sociali in data 21 novembre 2012, tutti gli elementi della retribuzione non fissi - c.d. di produttività- riconducibili a incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o che, in alternativa, prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento:

a) ridefinizione dei sistemi orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una

Programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica; regolati dalle disposizioni del CCNL 23 luglio 2008 e s.m.i., sono recepite nel presente contratto integrativo territoriale, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione agevolata previsto dalla legge e dagli atti ministeriali applicativi (legge di stabilità 2013, legge 228/2012, art. 1, commi 481 e 482, nonché DPCM 22 gennaio 2013, che ne definisce l'operatività).

Le imprese, pertanto, applicheranno le agevolazioni fiscali a tali istituti, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile.

Art. 5 **Mensa**

Le parti con la presente normativa intendono favorire il diffondersi della fruizione del pasto caldo da parte dei lavoratori occupati nel settore dell'edilizia.

In considerazione di ciò, ove sussistano le condizioni che consentano ai dipendenti delle imprese Edili Artigiane di fruire di un pasto caldo presso una mensa aziendale, (in questo caso l'impresa avrà il compito di ricercare la disponibilità del gestore e/o della committenza) in mensa interaziendale o presso qualunque punto di ristoro (trattoria, ristorante, tavola calda, ecc.) viene riconosciuto al lavoratore un rimborso a piè di lista, previo rilascio di idoneo documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino) nella misura di: 9 euro - con decorrenza 01 novembre 2013. Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà un'indennità di mensa pari € 5,28.

L'indennità sostitutiva di mensa sopra riportata è estesa anche al personale impiegatizio. L'impresa in accordo con il personale impiegatizio potrà, in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa, erogare un ticket restaurant.

In caso di condizioni di miglior favore di altri contratti di settore della provincia della Spezia, l'indennità verrà incrementata fino ad un massimo di € 6.

Art. 6 **Trasferta**

L'istituto è disciplinato dall'art. 24 del vigente CCNL cui le parti confermano di fare riferimento. In forza a tale disposizione, gli operai comandati a prestare temporaneamente la propria opera in comuni diversi da quello di assunzione, hanno diritto ad una indennità sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del CCNL (paga base, indennità di contingenza, indennità di settore).

Le parti, viste le peculiarità della provincia spezzina, ritengono superato il precedente metodo di calcolo per il riconoscimento dell'indennità di trasferta e decidono quindi di modificare il trattamento economico e normativo previsto, ovvero riconoscendo discriminante il limite amministrativo del confine comunale e dei confini dei comuni limitrofi a questo.

Le parti decidono di riconoscere il trattamento dell'indennità di trasferta nelle seguenti misure:

- 14% se il cantiere è ubicato in un comune che non confini direttamente col comune di assunzione;
- 20% se il cantiere è ubicato in un comune che confini con uno o più comuni che danno il diritto ad una indennità del 14% o oltre.

7 novembre 2013

Le parti si impegnano affinché nella prossima tornata contrattuale venga parificato l'istituto della trasferta in tutti i contratti provinciali della spezia

Art. 7
Indennità di trasporto

A modifica di quanto previsto alla voce *Trasporto* dei CCPL del 01/01/1999 e del 09/07/2004, è nuovamente dovuta all'operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro o nel luogo diverso di raccolta stabilito dall'impresa. Le parti concordano che a tal fine, la misura dell'indennità è fissata per ogni giornata di presenza in cantiere:

euro 0,80 dal 01 novembre 2013

La suddetta indennità non è dovuta:

1. qualora l'impresa provveda essa stessa al trasporto dell'operaio con idonei mezzi propri;
2. nel caso in cui l'operaio non intenda fruire del servizio di trasporto gestito dall'impresa.

Le erogazioni di cui sopra saranno computate esclusivamente ai fini del calcolo del T.F.R. e dell'indennità di preavviso, qualora assumano carattere di continuità.

L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con il rimborso spese di viaggio previsto in caso di trasferta, quando queste siano riconosciute dal domicilio del lavoratore.

In caso di condizioni di miglior favore di altri contratti di settore della provincia della Spezia, l'indennità verrà incrementata fino ad un massimo di € 1

Art. 8
Lavori in galleria

Al personale addetto alla riparazione e/o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie, è dovuta in aggiunta alla retribuzione una indennità nella misura del 18 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 del CCNL per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 9
Indumenti da lavoro

Per i neo assunti la prima fornitura, un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche e una tuta da lavoro, sarà a totale carico dell'impresa, intendesi per "neo assunto" solamente colui che non ha usufruito nei sei mesi precedenti alla data dell'assunzione della fornitura degli indumenti da lavoro da parte di Casse Edili; (il lavoratore comunicherà, alla nuova ditta, la fornitura percepita).

Per la fornitura delle divise complete da lavoro (invernali ed estive) come da regolamento Cassa Edile, le parti concordano che i datori di lavoro verseranno alla Cassa Edile la cifra mensile stabilita dal regolamento della stessa.

Le imprese che per esigenze produttive e natura dei lavori devono dotare i loro dipendenti di indumento da lavoro ad alta visibilità, potranno richiederne la fornitura alla Cassa Edile, concorrendo al pagamento della differenza di costo eccedente l'importo mensile di cui al presente articolo.

I lavoratori sono tenuti ad indossare sul luogo di lavoro gli indumenti e le dotazioni suddette.

7 novembre 2013

- Nota a verbale -

Nel caso di neo assunti la Cassa Edile si adopererà affinché l'impresa possa acquistare dal fornitore gli indumenti agli stessi prezzi e condizioni ad essa praticati.

Art. 10
Ferie

Le imprese concorderanno con i propri dipendenti i tempi presumibili e le modalità necessarie atte a garantire il godimento delle ferie previste dal C.C.N.L. entro il 31 Dicembre di ogni anno. Di norma deve essere previsto un periodo di ferie durante il ferragosto e in occasione delle festività natalizie. Per il godimento delle ferie non preventivamente concordate, i lavoratori dovranno preavvisare il datore di lavoro di norma, almeno sette giorni prima.

Art. 11
RLST

Con il presente accordo, le parti concordano di mantenere l'articolo 9 del CCPL del 09 luglio 2004, sino a nuovo accordo.

Art. 12
Quote territoriali di adesione contrattuale

Nel ribadire e confermare l'applicazione integrale di quanto previsto nell'allegato E) del CCNL 23/07/08 e degli accordi locali tra queste in essere, le parti firmatarie convengono di stabilire la quota territoriale di adesione contrattuale per le imprese che applicano il CCNL per le imprese edili artigiane e delle P.M.I. a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella stessa percentuale (sugli elementi della retribuzione convenzionale previsti dagli accordi nazionali) prevista dalla Cassa Edile Spezzina per le imprese che applicano il CCNL industriali dell'edilizia e affini.

Art. 13
Decorrenza e durata

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro decorre dal 01 agosto 2013 ed avrà durata e scadenza prevista dalle disposizioni dettate in materia dalla contrattazione nazionale. Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme dettate in materia di contrattazione nazionale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Le Organizzazioni Sindacali

FILLEA CGIL
FILCA CISL
FENEAL UIL

Le Organizzazioni Datoriali

C.N.A. - COSTRUZIONI
ANAEP - CONFARTIGIANATO